



## **CITTÀ DI IMOLA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA  
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP

### **COMUNE DI IMOLA**

#### **AVVISO PUBBLICO MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIMOZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO VIDEOLOTTERY/SLOT MACHINE**

##### **ART. 1 OGGETTO E FINALITA'**

1. I contributi alla dismissione degli apparecchi vengono previsti dal Comune di Imola per la prima volta potendosi inserire in modo organico nel percorso avviato dalla Regione con la LR 5/2013 e dal Nuovo Circondario Imolese, cui il Comune di Imola ha dato attuazione approvando la mappatura dei luoghi sensibili e determinando gli esercizi soggetti all'obbligo di cessazione dell'attività o soggetti ai divieti e ai limiti previsti dalla stessa Legge Regionale (delibera GC 266 del 15.12.2017). La dismissione viene quindi incentivata con il riconoscimento di un contributo economico che può stimolare l'esercente ad assumere comportamenti virtuosi.
2. Obiettivo è contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo e ridurre l'impatto e le ricadute sulla collettività in termini di costi, sicurezza e legalità.

##### **ART. 2 BENEFICIARI**

1. Possono accedere ai contributi:

- a) i titolari di pubblici esercizi, esercizi commerciali, gestori di circoli, di altri luoghi deputati all'intrattenimento e delle altre attività, autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS (Regio Decreto 18/6/1931 n. 773), con sede nel Comune di Imola, già assegnatari del marchio Slot Free ER o che chiedano l'iscrizione al registro Slot Free ER contestualmente alla partecipazione al presente bando;
- b) i titolari di pubblici esercizi, esercizi commerciali, gestori di circoli, di altri luoghi deputati; all'intrattenimento e delle altre attività, autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS (Regio Decreto 18/6/1931 n. 773), con sede nel Comune di Imola, che rimuovano in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di accoglimento della domanda e conferma della concessione del contributo, tutte le apparecchiature "per il gioco d'azzardo lecito" di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, presenti nei loro locali, pena la decadenza del contributo stesso e chiedano l'iscrizione al registro comunale delle attività "slot free";
- c) In caso di vincoli contrattuali che obblighino il titolare di esercizio al rispetto di predeterminate scadenze temporali per recedere dal contratto di noleggio/leasing delle apparecchiature slot machine e/o videolottery, il termine per provvedere alla rimozione di cui al paragrafo precedente è esteso per il numero di giorni previsto per il recesso, fino a un massimo complessivo di giorni non superiore a 90 giorni.

##### **ART. 3 REQUISITI E CONDIZIONI OSTATIVE**

1. Tutti i richiedenti – a pena di esclusione – devono necessariamente possedere i seguenti requisiti generali alla data di presentazione della domanda:
  - a) essere regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio;

- b) risultare attivi in CCIAA, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c) avere sede e/o unità locale operativa (luogo di installazione degli apparecchi rimossi), nel territorio del Comune di Imola;
  - d) non aver avuto protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli soci nel caso di società di persone);
  - e) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  - f) risultare in regola con il versamento dei tributi locali;
  - g) il legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, non siano stati destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, e nei cui confronti, non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dallo stesso decreto;
  - h) non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente (l'attuale normativa definisce violazioni gravi l'omissione di pagamenti, di imposte e tasse, per un importo pari o superiore a 10.000 euro – art. 48 bis, commi 1 e 2bis, D.P.R. n. 602/73);
  - i) il legale rappresentante non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - j) i titolari, soci o amministratori non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non sia stata pronunciata a loro carico condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - k) i titolari, soci o amministratori, non siano stati oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
  - l) il titolare non abbia subito condanne per reati ambientali o per violazioni delle normative sulla salute e sicurezze sul lavoro con pene uguali o superiori a un anno;
  - m) il legale rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), i soci dell'impresa non devono essere incorsi in sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia);
  - n) il legale rappresentate, gli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), i soci dell'impresa non devono trovarsi in condizioni di divieto, decadenza di sospensione, previste dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011.
2. I beneficiari sono altresì tenuti, a far data dalla comunicazione tramite PEC, dell'avvenuta concessione del contributo a non installare, nei 5 anni successivi, apparecchi slot machine, videolottery di cui all'art.110 comma 6 del Regio Decreto 18.6.1931 n. 773 (TULPS); il vincolo di non installazione viene trasferito sugli eventuali aventi causa in caso di subentro nell'attività.
  3. La violazione della condizione di cui al precedente comma comporterà l'immediata revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione al Comune delle somme erogate

**ART. 4 NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO: REGIME DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. I contributi si intendono assegnati in base ai Regolamenti UE n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.
2. Il regolamento UE sopra citato comporta che un’ “impresa unica” non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime “de minimis”, per un importo superiore complessivamente a 200.000,00 euro nell’arco dell’esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell’impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Qualora sommando l’aiuto spettante ai sensi del presente Avviso agli altri aiuti “de minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all’assegnazione dell’intero contributo, ma si assegnerà solo la parte che consente il raggiungimento senza superamento del massimale.
3. Ai fini del presente avviso, s’intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  - b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di una altra impresa;
  - c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  - d) un’impresa azionista o socio di un’altra impresa controllata da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
4. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma precedente, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate “un’impresa unica”.
5. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell’azienda istante rilascerà in qualità di “impresa unica”, in sedi di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “de minimis” dall’impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi, a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.
6. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa, o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

#### **ART. 5 ENTITA’ DEI CONTRIBUTI**

1. L’importo del contributo concedibile, viene quantificato in 500,00 Euro per ogni attività di cui all’art 2.
2. L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Avviso anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da Provincia, Regione, ecc.) purché nel rispetto di quanto previsto dall’art 4.

#### **ART. 6 DOMANDE DI AMMISSIONE**

1. Le domande di ammissione al contributo di cui all’art. 5 devono essere presentate utilizzando il facsimile, allegato al presente bando, disponibile sul sito del Comune di Imola;
2. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente ed inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it) specificando nell’oggetto: “denominazione impresa – Bando Slot Free ER – domanda ammissione contributo”
3. Alla domanda, il titolare dell’attività, dovrà allegare copia della documentazione attestante l’installazione nel proprio locale delle apparecchiature di cui all’art. 110, co. 6 del TULPS. Tali dovranno essere trasmessi come allegati all’istanza e dovranno essere in formato .pdf.

4. La PEC dovrà avere una dimensione massima complessiva di 20 MB.
5. E' esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.
6. Le domande potranno essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

#### **ART. 7 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La valutazione delle domande e l'ammissione ai contributi di cui al precedente art. 5 viene effettuata in ordine cronologico, fino ad esaurimento del fondo stanziato, dal responsabile del procedimento. Qualora il numero di domande regolari pervenute sia superiore allo stanziamento disponibile, le ulteriori domande pervenute e giudicate ammissibili, ma non finanziabili per assenza di fondi, verranno inserite in un elenco di riserva. Il contributo, in questo caso, sarà eventualmente assegnato qualora l'Amministrazione destini ulteriori risorse allo scopo nell'anno in corso o in quello successivo.
2. L'istruttoria è effettuata e completata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
3. In fase di istruttoria il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'impresa integrazioni e/o chiarimenti a cui l'impresa è tenuta dare riscontro entro il termine stabilito nella richiesta stessa. In questo caso i termini per l'istruttoria vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni/chiarimenti richiesti.
4. Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento sarà comunicata all'impresa a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo che l'impresa ha utilizzato per inoltrare la domanda.
5. Entro i successivi 30 giorni (dal termine dell'istruttoria) il responsabile del procedimento adotta agli atti di concessione del contributo, determinandone l'entità, o di diniego motivato.
6. Il responsabile del procedimento adotta gli atti di erogazione (liquidazione) del contributo concesso, entro 30 giorni dall'accertamento dell'avvenuta rimozione o assenza delle apparecchiature, come risultante da apposito verbale effettuato dagli organi di vigilanza.
7. Dall'adozione degli atti di cui al presente articolo viene data comunicazione alle imprese interessate, esclusivamente tramite la PEC comunicata nella domanda.

#### **ART. 8 CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione e comprese nella domanda di cui all'art. 6 sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.
2. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni, comporta l'immediata revoca del contributo concesso o erogato e la restituzione delle somme eventualmente erogate.
3. La revoca del contributo assegnato e la restituzione della somma erogata sono stabilite con apposito provvedimento assunto dal responsabile del procedimento.
4. La revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate è disposta anche in seguito alla perdita delle condizioni di ammissione di cui all'art. 3.
5. L'amministrazione procederà, tramite i propri organi di vigilanza, a controlli ispettivi periodici sul territorio del Comune per verificare il mantenimento dell'impegno alla non installazione di nuove apparecchiature di cui all'art. 110, co. 6 del TULPS per i successivi 5 anni decorrenti dall'erogazione del contributo.

#### **ART. 9 VETROFANIA**

1. Le imprese beneficiarie dovranno esporre in modo visibile al pubblico, la vetrofania (marchio Slot Free) di dimensioni 22 x 28 CM -14,5 x 10,5 CM che verrà fornita al momento dell'erogazione del contributo. Ciò al fine di rendere riconoscibile l'azione di sostegno pubblico e per facilitare gli eventuali controlli.

#### **ART. 10 TRASPARENZA**

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e le condizioni di accesso ai contributi sono soggetti alla pubblicazione, prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente.

#### **ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei benefici di cui al presente Bando.
2. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate.
3. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
4. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dal GDPR.
5. Titolare del trattamento è il Comune di Imola, Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive addetti alle operazioni di istruttoria, concessione, liquidazione e controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente Bando.

#### **ART. 12 INFORMAZIONI SUL BANDO**

1. Il responsabile di procedimento è la Dott.ssa Federica Degli Esposti.
2. Referente per la presentazione delle domande - Dott.ssa Raffaella Collina 0542 602386 – mail: suap@comune.imola.bo.it.
3. Per i beneficiari dei contributi di cui al presente avviso è disponibile un servizio gratuito di consulenza offerto dallo Sportello di ascolto e sostegno del Nuovo Circondario Imolese per chi subisce usura, estorsione, oppressione criminale, per chi vive in situazione di sovraindebitamento, per i commercianti che vogliono recedere dai contratti con i gestori di slot. Il servizio è erogato tramite un primo accesso telefonico chiamando al numero 379 2774413 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.